



COMUNE DI REALMONTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA POLIZIA LOCALE, PATRIMONIO e SERVIZI di SICUREZZA

5° SETTORE:

*Protezione Civile, Randagismo, S.U.A.P., Pubblica Illuminazione, Istruzione e Biblioteca,
Scala dei Turchi, Manifestazioni-Eventi e Spettacolo, Patrimonio*

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE sugli SCARICHI delle ACQUE REFLUE

(ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006)

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

- **VISTA** la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata telematicamente in data **15.06.2026**, tramite il portale ***“impresainungiorno”***, pratica SUAP **02946740848-15062026-1250**, protocollo **REP_PROV_AG/AG-SUPRO/0027378** del **15.06.2026**, dalla Ditta **SHOP CAR s.r.l.**, avente sede in **Realmonte (AG)**, C.A.P. **92010**, nella **Contrada Vallon Forte snc**, P. I.V.A. n. **02946740848**, nella persona del Sig. **GULIZIA Giuseppe**, nato a **Porto Empedocle (AG)** il **25.03.1958**, C.F.: **GLZGPP58C25F299Y**, nella qualità di **Amministratore Unico** della citata Ditta, relativa agli **scarichi di acque reflue** (art. 3, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 59/2013), alle **emissioni in atmosfera** (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006) e all'**impatto acustico** (art. 3, comma 1, lettera e, del D.P.R. n. 59/2013), dell'attività artigianale di ***“Realizzazione di furgonatura di autoveicoli”***;
- **VISTA** la nota del Gruppo 3 ***“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”*** del Settore 5: Servizi sul Territorio, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico, Innovazione Tecnologica, Provveditorato, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la quale, in riferimento alla richiesta di A.U.A. di che trattasi, si chiede – tra l'altro – ***“il parere endoprocedimentale per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013 relativo alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;”***;
- **VISTA** la seguente documentazione tecnica, allegata all'istanza in trattazione, relativa agli scarichi delle acque reflue industriali (assimilate a quelle domestiche ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 227 del 19. 10.2011 e s.m.i.): **a) Modello MDA; b) copia dell'Autorizzazione allo scarico** (con recapito al di fuori della pubblica fognatura) rilasciata il **09.07.2020** (n. 03/2020 del 31.01.2020); **c) Relazione Tecnica** (con annessi elaborati grafici) a firma dell'Arch. Luca CUTAIA; 2006; **d) Relazione Tecnica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, a firma dell'Ing. Alessandro CUSUMANO;
- **RIFERITO CHE** il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue industriali dell'attività produttiva è costituita: dalla rete di raccolta dei reflui provenienti dai WC a servizio dell'attività produttiva; dal pozzetto d'ispezione; dalla condotta di convogliamento dei reflui; da una fossa ***“Imhoff”*** interrata, a tenuta stagna e di adeguata capacità; dal pozzetto di scarico dei fanghi e dalla condotta che disperdente i liquami nel suolo;

- **PUNTUALIZZATO CHE** detta autocarrozzeria si trova in un luogo isolato rispetto ad altri edifici e/o abitazioni e/o strutture pubbliche, molto lontano (più di 1.000 ml.) dalla disponibilità di una pubblica rete fognaria;
- **VISTA** la S.C.A. Segnalazione Certificata per l'Agibilità dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività produttiva in argomento;
- **VISTA** l'autocertificazione del 28.05.2026, a firma del legale rappresentante della SHOP CAR s.r.l., nella quale si specifica *"Che nulla è variato rispetto all'autorizzazione allo scarico n. 03/2020 rilasciato da codesto Ente [Comune di Realmonte] in data 09.07.2020;"*;
- **VISTO** il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.A. n. 119 del 15.04.2022 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 13.05.2022;
- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977;
- **VISTA** la L.R. n. 27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo III della Parte Terza e l'Allegato 5 dell'Allegato alla Parte terza;
- **VISTO** il D.P.R. n. 380/2001 recepito, con modifiche, dalla L.R. n. 16/2016 e s.m.i.;
- **VISTE** le altre disposizioni in materia di acque reflue e disciplina degli scarichi delle acque reflue;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio,

R I L A S C I A

parere endoprocedimentale FAVOREVOLE in ordine agli **scarichi delle acque reflue industriali** (assimilate a quelle domestiche ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011 e s.m.i.), dell'attività produttiva esercitata della Ditta **"SHOP CAR s.r.l."** sita nella **Contrada Vallon Forte snc**, di cui è titolare il Sig. **GULIZIA Giuseppe** meglio generalizzato nella superiore narrativa, secondo le risultanze rilevate nella documentazione prodotta e sopra indicata.

PRESCRIZIONI, di carattere discrezionale, imposte da parte di questo S.U.A.P. ai soli fini della migliore tutela dell'interesse pubblico:

- 1) il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza di questo S.U.A.P.;
- 2) resta a carico del titolare dell'attività produttiva l'obbligo di acquisire gli eventuali e ulteriori pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc., dovuti per legge;
- 3) la Ditta titolare dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme (vigenti e future) in materia di scarichi di acque reflue;
- 4) la Ditta si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni arrecati all'ambiente ed a terzi in caso di inefficiente e/o mancato funzionamento del sistema di smaltimento dei reflui in argomento;
- 5) il presente parere è valido con riferimento alla situazione di fatto esistente e riportata nei documenti tecnici allegati all'istanza di A.U.A. significando che, in caso di variazioni rilevanti e sostanziali di essi, si dovrà procedere alla rivalutazione dei parametri di riferimento, all'esecuzione di nuovi rilievi e alla redazione di nuova documentazione sugli scarichi di acque reflue;
- 6) dovrà essere comunicato al Comune ogni mutamento delle condotte, dell'allaccio e/o del recapito finale;
- 7) rimane a carico al titolare dell'attività produttiva l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza tutto il sistema costituente lo scarico delle acque reflue in trattazione al fine di evitare potenziale inquinamento del sottosuolo e/o pericoli per la salute;
- 8) la Ditta richiedente solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione giuridica che possa derivare da terzi, in conseguenza del mancato rispetto delle norme in materia di scarichi di acque reflue e delle condizioni/prescrizioni riportate nel presente parere.

- 9) il punto assunto per il prelievo delle acque degli scarichi (pozzetto), dovrà essere sempre accessibile per il campionamento e i controlli;
- 10) dovranno essere rispettate le norme contenute nella delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977, nella L.R. n. 27/1986, nel D.Lgs. n. 152/1999 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 e nelle altre vigenti norme in materia;
- 11) è fatto divieto di immissione di reflui diversi da quelli catalogati di “tipo domestico” che, ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa, richiedono trattamenti mediante diluzioni degli stessi;
- 12) si dovrà provvedere periodicamente, tramite prelievo dei reflui dal pozzetto d’ispezione, a verificare questi non superino i limiti indicati dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 13) non si potrà eseguire alcuna modifica, seppur consequenziale o complementare a quanto sarà autorizzato, in assenza dei dovuti titoli abilitativi e dell’autorizzazione da parte del Comune;
- 14) sono fatti salvi tutti i diritti di terzi.

Allegato:

- **Tabella 3** dell’**Allegato 5** della **Parte terza** del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni “*Valori limiti di emissione in acque superficiali in fognatura*”.

Realmonte, 09.10.2026



**IL RESPONSABILE del S.U.A.P. e
RESPONSABILE del 5° SETTORE**

Geom. Vincenzo Cottone

FIRMATO DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da
Vincenzo COTTONE

CN = Vincenzo COTTONE
SerialNumber = TINIT-CTTVCN66H13H205S
C = IT
Data e ora della firma: 09/10/2026 11:44:45

- ALLEGATO -

VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2) [2]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali come (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [3]	mg/L	≤1200	≤1200

31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) [2]	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [4]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [5]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [5]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta [5]		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(¹) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura

dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(²) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(³) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

(⁴) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

(⁵) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.